



Decreto Dirigenziale n. 5 del 07/01/2013

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, N. 1386/2011-
ANNULLAMENTO DECRETO DIRIGENZIALE, DELL'AGC12, SETTORE REGOLAZIONE
DEI MERCATI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 449 DEL 29.09.2010 E DEGLI
ATTI CONSEQUENZIALI RELATIVI ALLA SOLA DESIGNAZIONE E NOMINA DEL
COMPONENTE IL CONSIGLIO CAMERALE DELLA CCIAA DI SALERNO IN
RAPPRESENTANZA DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI. RIDETERMINAZIONE, A
SEGUITO DI RINNOVATO PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO, DEL GRADO DI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a con l'avviso pubblicato all'Albo Camerale, in data 1 febbraio 2010 il Presidente della Camera di Commercio di Salerno, a norma dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Industria 24 luglio 1996, n. 501, ha comunicato l'avvio delle procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali, al fine del rinnovo del Consiglio Camerale;
- b con la nota n. 12073 del 12.04.2010, pervenuta al protocollo del settore "Regolazione dei mercati" in data 12.04.2010 prot. 0317488, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno ha inviato i documenti ed i dati acquisiti delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori, nonché il numero di componenti che ciascuna di esse è chiamata a designare;
- c con la nota n. 14358 del 03.05.2010, acquisita al protocollo regionale al n. 0393879 del 05.05.2010, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, facendo seguito alla precedente nota di trasmissione, del 12 aprile 2010, comunica le risultanze istruttorie, di cui al comma 5 dell'art. 2 del D.M. 501/96, con riferimento all'Associazione "Assimpresa Salerno, per due Associazioni consumatori, denominate Casa del Consumatore e per le organizzazioni imprenditoriali del settore agricoltura;
- d a seguito di una successiva istruttoria, che ha preceduto gli adempimenti previsti dall'art. 5 del citato D.M. 501/96, pedissequamente richiamata nel D.D. n. 449 del 29.09.2010, il Settore ha determinato l'esclusione dal procedimento di rinnovo le associazioni la cui documentazione non è risultata esaustiva o, comunque, non conforme a quanto dettato dalla norma;
- e con il decreto dell'AGC 12 /Settore Regolazione dei Mercati Giunta Regionale della Campania n. 449 del 29.09.2010, si è proceduto, in base al combinato disposto dell'art. 5, comma 1 lett. a) e comma 6 del DM 501/96, alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio Camerale della CCIAA di Salerno, per organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni, organizzazioni sindacali e rappresentanti dei consumatori;
- f con distinti ricorsi: n. 00677/2011, n. 00773/2011 e n. 00774/2011, la Codacons Campania ha adito il TAR Campania sez. di Salerno per l'annullamento del D.D. n. 449 del 29.09.2010 e gli atti consequenziali, tra cui il DPGRC n. 57 del 15.03.2011, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio Camerale della CCIAA di Salerno, nominando quale rappresentante delle Associazioni di Consumatori in seno al Consiglio il rappresentante indicato dalle Associazioni Adoc, Federconsumatori e Adiconsum;
- g Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno (seconda sezione), con la sentenza n. 1386/2011 ha accolto i ricorsi riuniti *"nella parte di interesse e nei sensi testè specificati, derivando da tale accoglimento (come pure statuito dal TAR Napoli nella suddetta decisione (1560/2011) – l'esigenza di riaprire l'istruttoria per la valutazione del grado di rappresentatività delle associazioni di consumatori;*
- h con nota n. 2011. 0697140 del 15.09.2011, trasmessa al Settore Regolazione dei Mercati della Giunta Regionale della Campania, l'AGC Avvocatura, Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario, esprime l'avviso di prestare acquiescenza alla citata sentenza in quanto *"le motivazioni e le argomentazioni con le quali il Collegio ha ritenuto di accogliere i ricorsi non appaiono meritevoli di riforma afferendo ad un mero aspetto procedimentale relativo ad una adeguata verifica circa i dati dichiarati;*

- i preso atto della suddetta nota , in ottemperanza al dispositivo ed alla motivazione della richiamata sentenza, il Settore Regolazione dei Mercati ha ritenuto di avviare una più approfondita verifica in merito ai dati comprovanti la consistenza numerica dell'apparentamento di consumatori in discussione e, in generale , a quanto trasmesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 501/96;
- j con nota n. 2011 0846862 del 09.11.2011 si è richiesto alle Associazioni apparentante, così come individuate dal decreto dirigenziale n. 449 del 29.09.2010, una ulteriore integrazione dei dati trasmessi, riferiti alla data del 31.12.2009, in particolare : l'inoltro degli elenchi degli iscritti , regolarmente vidimati dal legale rappresentante dell'associazione, eventuale frontespizio della tessera associativa , bilanci, o altri riscontri, da cui si possa evincere la quota pagata dai singoli associati; circostanziate notizie relative alle sedi : indirizzo , telefono e fax, orario di apertura della sede, eventuale elenco di addetti lavoratori, ovvero volontari; l'operatività ed i servizi resi, documentati, rispetto al triennio precedente l'avvio del procedimento di cui all'avviso pubblico del 1 febbraio 2010. del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno, così come previsto dell'art. 2 del D. M . 24 luglio 1996 , n. 501;

RISCONTRATO :

- a che l'associazione Federconsumatori con nota del 29.11.2011 , acquisita al n. 2011.0909806 del 30.11.2011 ad oggetto integrazione documentale ha trasmesso l'elenco degli iscritti , riscontro contabile, elenco sedi , servizi resi e modello EAS;
- b che l'associazione Adiconsum con nota datata 30.11.2011 trasmette il consuntivo 2009 , elenco sedi operative , copia modello EAS un atto di notorietà con elenco degli iscritti;
- c che l'associazione ADOC , con nota del 29.11.11 , trasmessa in data 01.12.2011, riscontrata la nota regionale in data 21 novembre 2011, ha trasmesso di" confermare le evidenze documentali all'epoca dei fatti inoltrate allo spettabile ufficio in indirizzo ovvero per tramite al preposto ufficio della CCIAA di Salerno"; successivamente, considerati i tempi più ampi accordati da questo Settore per il riscontro della citata nota regionale, la nota è stata integrata con una documentazione i cui dati sono risultati insufficienti per una circostanziata verifica;
- d che, inoltre, l'apparentamento Adoc, Federconsumatori e Adiconsum ha trasmesso una nota , datata 21.11. 2011. acquisita al prot. n. 2011. 0914230 del 01.12.2011, con la quale esprime una forte riserva circa la legittimità dell'apparentamento n. 1, di cui al DD 449/2010, in quanto violerebbe l'art. 4 del D.M. n. 501/1996 perché costituito in modo da non formare un unico apparentamento, atteso che risulta costituito da una serie di atti intercorrenti tra la sola Codacons e ciascuna delle Altre Associazioni che non avrebbero espresso la volontà di concorrere unitariamente e pertanto, la Codacons, venuto meno l'apparentamento dovrebbe concorrere come singola associazione al procedimento;
- e con nota di trasmissione unica del 3.12.201, riscontrata al protocollo regionale al n. 2011 0929581 del 06.12.2011, la Associazioni Codacons; Codici campania; Cittadinanza attiva ; Confconsumatori; Lega Consumatori; Movimento Consumatori e Unione Nazionale Consumatori , trasmettono gli elenchi degli iscritti, delle sedi, i consuntivi economici ribadendo l'elenco dei servizi e l'operatività svolta;
- f che le Associazioni apparentate Movimento Difesa del Cittadino e Assoutenti, individuate come secondo apparentamento , non hanno ottemperato alla nota n. 2011. 0846862 del 09.11.2011

CONSIDERATO che

- a la documentazione trasmessa dall'associazione ADICONSUM, relativamente all'elenco degli iscritti, è risultata carente e approssimativa. Con nota 2012.0239463 del 28.03.2012 – il Settore ne ha richiesto la regolarizzazione ;
- b con nota del 04.04.2012 l'Associazione in parola ha ottemperato alla suddetta richiesta , regolarizzando la documentazione come richiesto;
- c il riscontro della documentazione dell'associazione Adoc, acquisita in data 20.01.2012, al prot. n. 0047575 del 20.01.2012 ha evidenziato l'estrema carenza e approssimazione . Il Settore ha comunicato che tali documenti non potranno essere valutato per la verifica della consistenza numerica a meno di opportune integrazioni, come circostanziate con nota n. 2012 0258835 del 03.04.2012;
- d a tale contestazione l'Associazione Adoc non ha opposto alcuna ulteriore documentazione;
- e con riferimento alla nota dell'apparentamento Federconsumatori/Adoc/Adiconsum di cui alla memoria circa la legittimità dell'apparentamento definito n. 1 dal DD 449/2010, in quanto violerebbe l'art. 4 del D.M. n. 501/1996 , il Settore ha inteso avvalersi della collaborazione della CCIAA di Salerno, affinché operasse una autonoma verifica documentale in possesso della stessa , ovvero degli atti predisposti precedenti al procedimento di rinnovo della CCIAA di Salerno, di cui alla nota camerale n. 14358 del 03.05.2010;
- f la CCIAA di Salerno con nota n. 15795-2.2.7 del 21.05.2012, a firma del Segretario Generale f. f., ha segnalato che “ la documentazione , catalogata in appositi fascicoli raggruppati per settori , evidenzia che per il fascicolo Codacons si legge la dicitura – in apparentamento disgiunto con le seguenti associazioni e una serie di fascicoli , sui quali si registrano gli apparentamenti con Codacons e le singole associazioni apparentate;
- g con nota n. 0397186 del 24.05.2012 , trasmessa al Rappresentante Legale Codacons , il Settore ha comunicato le riserve manifestate con la suddetta memoria , circa la legittimità dell'apparentamento , come individuato dal D.D. n. 449/2010 al n. 1 e formato da Codacons, Cittadinanza attiva, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Unione nazionale consumatori. La nota , inoltre, formula la possibilità che l'Associazione in parola possa far pervenire proprie controdeduzioni rispetto a quanto evidenziato;
- h con nota datata 12 giugno 2012 , anticipata a mezzo fax, le suddette Associazioni contestano il rilievo evidenziato, motivando che la documentazione agli atti, integrata con nota del 29 luglio 2010, dimostrerebbe l'obiettivo apparentamento e pertanto *“risultano del tutto infondate le eccezioni sollevate circa la legittimità e correttezza dell'apparentamento guidato da Codacons, e che le stesse eccezioni risultano estranee al procedimento di verifica statuita scaturito dalla decisione del Tribunale Amministrativo ..allo stato attuale , ammesso , che nel caso di specie , avesse riscontro fattuale , risulterebbe comunque intempestiva atteso il passaggio in giudicato della sentenza del TAR Campania;*
- i la verifica documentale del Settore, trasmessa dalla CCIAA di Salerno, ha evidenziato che la cartella NUMERO 2, contenente i fascicoli delle associazioni di consumatori e del Settore credito e assicurazioni, reca il frontespizio in cui al punto 8 si legge “ Apparentamento Codacons, Cittadinanza attiva, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento

consumatori, Unione nazionale consumatori”; mentre i fascicoli contengono i dati delle Associazioni e singole dichiarazioni di apparentamento con la sola Codacons;

CONSIDERATO, tuttavia

- a che la valutazione di diverse ed ulteriori circostanze , quali la sussistenza di una idonea dichiarazione di apparentamento da parte delle Associazione in parola, esula dalla esecuzione del provvedimento giurisdizionale;
- b che, secondo la sentenza 1386/2011, il vizio che inficia la procedura di individuazione del rappresentante dei consumatori in sede di rinnovo della C. C. I. A. A. di Salerno è rappresentato dal difetto di adeguata verifica circa i dati dichiarati dai raggruppamenti associativi concorrenti;
- c che , in effetti , alla richiesta di trasmettere gli elenchi degli associati, alcune associazioni , tra cui ADOC Salerno , non hanno ritenuto confermare il dato precedentemente autocertificato;
- d che il Settore non ravvisa l'esistenza di una congrua motivazione tale da involgere l'intera procedura , iniziata da alcuni anni , per la quale è stata espletata una specifica attività istruttoria che ha determinata il consolidarsi della posizione della ricorrente come definita nella citata sentenza;
- e che non si ravvisa, con riferimento all'istruttoria regionale, la necessità di procedere in autotutela , non essendoci alcun obbligo per l'Amministrazione (Consiglio di Stato , sez V, sentenza 6.7.2012, n. 3958), sulla base anche delle argomentazioni sopra esposte;

PRESO ATTO , quindi,

- a che la rinnovata istruttoria , conseguente alla sentenza de TAR Campania , n. 1386/11, evidenzia , come ampiamente sopra descritto, che l'apparentamento formato da Federconsumatori Salerno, Adoc Salerno e Adiconsum Salerno, non ha confermato i dati come autocertificati alla CCIAA di Salerno e trasmessi dalla stessa con la nota n. 12073 del 12.04.2010;
- b che il mancato riscontro attiene all'associazione Adoc Salerno , che invitata a integrare la documentazione, con nota n. 2012 0258835 del 03.04.2012, non ha opposto alcun riscontro;
- c che le Associazioni Movimento Difesa del Cittadino e Assoutenti, individuate come secondo apparentamento , non hanno ottemperato alla nota n. 2011. 0846862 del 09.11.2011;
- d che la nuova configurazione del settore “Associazioni di Consumatori e Utenti”, conseguente alla rinnovata istruttoria risulta definita dalla tabella che segue :

ASSOCIAZIONI CONSUMATORI

Associazioni apparentate 1° - Codacons Campania, Cittadinanza Attiva Campania Onlus, Codici Campania ,
Confconsumatori, Movimento Consumatori, Lega Consumatori, Unione naz. Consumatori. . 3° -
Federconsumatori , Adiconsum.

Numero di consiglieri da designare : 1		
Primo apparentamento	Numero iscritti	Diffusione territoriale
CODACONS CAMPANIA	3219	11
CITTADINANZA ATTIVA CAMPANIA	550	1
CODICI CAMPANIA	448	4
CONFCONSUMATORI	498	1
MOVIMENTO CONSUMATORI	438	1
LEGA CONSUMATORI	425	1
UNIONE NAZ. CONSUMATORI	360	3
Sub totale	5938	22
Terzo apparentamento		
Federconsumatori	2100	5
Adiconsum	1636	16
Adoc	L'Associazione non ha documentato il numero di iscritti precedentemente autocertificato pari a 3560 iscritti	L'associazione non ha adeguatamente documentato il numero delle sedi precedentemente dichiarate
Sub Totale	3736	21
Totale complessivo	9674	43

RITENUTO

- di dover procedere, sulla scorta della rinnovata istruttoria, alla determinazione dell'organizzazione dell'associazione dei consumatori cui spetta effettuare la designazione del componente del Consiglio Camerale, secondo il procedimento ai sensi del previgente D.M. 501/96, art. 5, comma 6 ;
- di confermare , conseguentemente, l'attribuzione ai parametri previsti dall'art. 3 del medesimo decreto ministeriale un punteggio pari al 50% alla "consistenza numerica" (essendo il parametro che, in termini oggettivi, meglio esprime il grado di rappresentatività dell'organizzazione e/o associazione sindacale e dei consumatori), e di attribuire agli altri parametri previsti dal su indicato art. 3 ed individuati nell'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, e nei servizi resi ed attività, un punteggio pari al 25% per ciascun parametro;
- di precisare , con riferimento alle Associazioni dei Consumatori che, sulla base delle dichiarazioni rese , il peso percentuale attribuito, con riferimento ai servizi resi e attività svolte, è quantificato dalla percentuale delle attività svolte sul totale delle attività dichiarate tra le Associazioni concorrenti, che a seguito di coerenti approssimazioni contribuisce a determinare il grado di rappresentatività;

CHE PER EFFETTO del rinnovato procedimento si determina:

- che il peso percentuale relativo agli iscritti del primo apparentamento, Codacons, Cittadinanza attiva, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Unione nazionale consumatori , risulta del **61.38%**;
- che il peso percentuale relativo agli iscritti del terzo apparentamento Federconsumatori e Adiconsum, con l'esclusione dell'Associazione ADOC, risulta del **38,62 %**;

- c che il peso percentuale relativo alla diffusione territoriale relativo al primo apparentamento , Codacons, Cittadinanza attiva, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Unione nazionale consumatori, risulta del **51.00 %**, approssimata per difetto;
- d che il peso percentuale relativo alla diffusione territoriale del terzo apparentamento Federconsumatori e Adiconsum, con l'esclusione dell'Associazione ADOC, risulta del **49,00 %** , approssimata per eccesso;
- e che la percentuale del primo apparentamento , Codacons, Cittadinanza attiva, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Unione nazionale consumatori, relativa ai servizi resi e alle attività svolte, come sopra definito (punto c del RITENUTO, opportunamente rideterminato) , risulta del **64%**;
- f che la percentuale del terzo apparentamento, Federconsumatori e Adiconsum, con l'esclusione dell'Associazione ADOC, relativo ai servizi resi e alle attività svolte , come sopra definito (punto c del RITENUTO, opportunamente rideterminato) risulta del **36 %**;
- g che il grado di rappresentatività del primo apparentamento , Codacons, Cittadinanza attiva, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Unione nazionale consumatori, tenuto conto dei pesi da attribuire alle percentuali calcolate, risulta dalla somma di $30,69+12,75+16 = \mathbf{59,44\%}$
- h che il grado di rappresentatività del terzo apparentamento , Federconsumatori e Adiconsum, con l'esclusione dell'Associazione ADOC, tenuto conto dei pesi da attribuire alle percentuali calcolate, risulta dalla somma di $19,31+12,25+9 = \mathbf{40,56 \%}$

VISTI

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante le disposizioni in ordine al riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, relativo al regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 580/1993;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 luglio 1996, n. 501, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 580/1993;
- l'art. 11 della legge 11.5.1999, n. 140, concernente disposizioni relative alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- l'art. 37 del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 in materia di vigilanza sulle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- l'art. 5 del Decreto Ministeriale 501/96;
- la sentenza del TAR Campania n. 1386/2011
- il parere dell'AGC Avvocatura - Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario del 23/07/2012 prot. 2012 0566210 del 23/07/2012;

l'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 di attribuzione ai dirigenti delle competenze all'adozione degli atti di gestione;

che la Giunta Regionale con delibera n. 2119 del 31/12/2008 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;

che con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/06/2010 è stato conferito l'incarico di Coordinatore dell'Area 12 "Sviluppo Economico", al Dr. Luciano Califano;

DGR. n. 128 del 28/03/2011 di proroga dei suddetti incarichi, la DGR. n. 250/11 di proroga dei suddetti incarichi;

la DGR n. 791 del 21/12/2012 di proroga degli incarichi dirigenziali

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Settore Regolazione dei Mercati e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo;

DECRETA

1. di prendere atto delle risultanze della rinnovata istruttoria, conseguente all'acquiescenza della sentenza del TAR Campania , sezione Salerno, n. 1386 /2011, per una più approfondita verifica in merito ai dati comprovanti la consistenza numerica delle associazioni apparentate di consumatori , con riferimento a quanto trasmesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 501/96, relativi al 31.12.2009 , per il rinnovo del Consiglio Camerale della CCIAA di Salerno.
 2. di modificare il D.D. **n. 449/2010** – *“RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI SALERNO. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO CAMERALE PER ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI O GRUPPI DI ORGANIZZAZIONI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E RAPPRESENTANTE DEI CONSUMATORI A NORMA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO 24 LUGLIO 1996 N. 501”*, laddove viene determinato il grado di rappresentatività delle associazioni di Consumatori e Utenti ;
 3. di attribuire il maggiore grado di rappresentatività all'Apparentamento formato da Codacons, Cittadinanza Attiva, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Unione Nazionale Consumatori,
 4. di richiedere conseguentemente , nei termini di legge, all'Apparentamento formato da Codacons, Cittadinanza Attiva, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, individuato dal D.D. n. 449/2010 come apparentamento n. 1, la designazione del rappresentante per la nomina nel Consiglio Camerale della CCIAA di Salerno costituito con DPGRC n. 57 del 15.03.2011
- **di inviare** copia del presente decreto, per il seguito di competenza:
 1. al Presidente della Giunta Regionale,
 2. al Presidente della CCIAA di Salerno;
 3. alle organizzazioni dei consumatori con valore di notifica;
 4. al servizio “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali”;
 5. al BURC per la relativa pubblicazione;
 - **di specificare** che la designazione per l'integrazione del Consiglio della CCIAA di Salerno dovrà pervenire al Settore “Regolazione dei Mercati” della Giunta Regionale della Campania entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

dott. Luciano Califano